

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

595° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	18
10 ^a - Industria.....	»	21
11 ^a - Lavoro.....	»	30
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	50

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	6
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	»	80
--------------------------	---	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	90
Terrorismo in Italia	»	91
Riforma amministrativa	»	93
Consorzi agrari.....	»	95

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	97
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	104

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	109
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che, con lettera del 12 maggio 2000, il Presidente del Senato ha trasmesso gli esiti degli ulteriori accertamenti, richiesti dal Senato, su proposta della Giunta, con deliberazione del 29 luglio 1999, inviati dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, e dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, riguardanti la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Doc. IV-*bis*, n. 12).

Comunica inoltre che il Presidente del Senato, in data 18 maggio 2000, ha trasmesso la lettera con cui il senatore Gian Vittorio Campus comunica di essere stato eletto Sindaco della città di Sassari e di essersi insediato nella carica il 4 maggio scorso.

Informa quindi che, a seguito delle ultime elezioni regionali, il senatore Giuseppe Brienza risulta eletto consigliere regionale della Puglia, il senatore Giancarlo Tapparo risulta eletto consigliere regionale del Piemonte e il senatore Maurizio Ronconi risulta eletto consigliere regionale dell'Umbria.

Sulle comunicazioni del Presidente svolgono alcuni interventi di ordine procedurale i senatori LUBRANO DI RICCO, CALLEGARO, FASSONE e VALENTINO.

Il PRESIDENTE fornisce precisazioni sulle procedure applicate dalla Giunta in base all'articolo 18 del Regolamento per la Verifica dei poteri in relazione agli accertamenti concernenti le cariche rivestite dai senatori.

Il Presidente preannuncia infine che il giorno 31 maggio prossimo, alle ore 10,30, avrà luogo un incontro della Giunta con alcuni parlamentari della Commissione per i mandati e le immunità del Consiglio Nazionale della Repubblica slovacca, incontro che avrà ad oggetto uno scambio di opinioni sui problemi attinenti sia alla materia della verifica dei poteri, sia alle immunità.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 29, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 aprile e proseguito nella seduta del 18 aprile 2000.

Il PRESIDENTE ricorda i fatti all'origine della domanda e riassume le principali questioni emerse nel corso dell'audizione del dottor De Lorenzo e del signor Saggiomo.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il senatore VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone infine in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata dal Presidente, delibera di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo e, pertanto, nei confronti dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Enzo Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 078381/95 RGNR – PM 63 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 aprile 2000.

Il PRESIDENTE ricorda brevemente i fatti, che risalgono ad un episodio avvenuto presso la Camera dei deputati il 24 ottobre 1995, quando l'allora senatore Boso ebbe con il deputato Vittorio Sgarbi un diverbio, a

seguito del quale si è aperto nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di percosse, ai sensi dell'articolo 581 del codice penale.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO e CALLEGARO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Boso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta respinge la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Bruni è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 10 febbraio e proseguito nella seduta del 29 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i fatti, ricordando che l'ex senatore Speroni è sottoposto a procedimento penale a causa della sua partecipazione ad una manifestazione di simpatizzanti della Lega Nord, avvenuta a Milano il 23 luglio 1999 per protestare contro il provvedimento del Prefetto che aveva rimosso il Sindaco del Comune di Lazzate perché questi aveva fatto svolgere un concorso per l'assunzione di dipendenti comunali, che attribuiva titoli preferenziali ai residenti nel medesimo comune da un certo numero di anni. Nei confronti dell'allora senatore Speroni è stata elevata l'imputazione di istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414 del codice penale.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono il senatore CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 7^a E 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

7^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente BISCARDI, preso atto con rammarico che le Commissioni riunite non sono in numero legale per esaminare in sede consultiva su atti del Governo lo schema di regolamento all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

534^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.

(Esame e rinvio)

Il presidente MARCHETTI ricorda che il 12 ottobre 1999, su richiesta del prescritto numero di senatori, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge in esame, già assegnato alla Commissione in sede deliberante è stato rimesso in sede referente.

Il relatore PELLEGRINO ricorda quindi lo stato della discussione, dando conto in particolare del complesso di emendamenti presentati dal Governo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 luglio 1999) che, in particolare, fanno conseguire anche dalla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti effetti vincolanti sul procedimento disciplinare. Questa previsione, se ha da un lato ha il sicuro e positivo effetto di garantire un'immediata conseguenza sul procedimento disciplinare delle pronunce del giudice penale, potrebbe incidere negativamente sulla portata deflattiva del contenzioso propria dell'istituto del patteggiamento. Ricordato il parere formulato dalla Commissione giustizia su questi emendamenti, crede che anche alla luce dei preziosi spunti di riflessione contenuti in questo avviso, potrebbe essere valutata la opportunità di

riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario CANANZI, segnalato l'intento della disciplina in esame che mira a garantire che quanto accertato in sede penale abbia effetti congrui in sede di giudizio disciplinare, dichiara di condividere la proposta avanzata dal relatore, chiedendo un ulteriore tempo di riflessione sugli emendamenti a suo tempo presentati dal Governo, alcuni dei quali, potrebbero essere ritirati o riformulati anche alla luce dei rilievi della Commissione giustizia.

Il senatore ANDREOLLI chiede quindi al rappresentante del Governo di precisare i tempi entro i quali prevede di formulare nuove proposte emendative in merito all'iniziativa in esame.

A questa richiesta il sottosegretario CANANZI manifesta l'intenzione del Governo di precisare il proprio orientamento, in ordine agli emendamenti già presentati, entro la prossima settimana.

Alla luce di questa precisazione il relatore PELLEGRINO propone che si provveda a riaprire il termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti solo allorchè la posizione del Governo sarà con chiarezza definita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4604) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

(Esame e rinvio)

Il senatore BESOSTRI riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo che riproduce quanto previsto dal disegno di legge (A.S. 4551) approvato dal Senato e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento con l'eccezione di una parte della disciplina transitoria.

Si tratta di un provvedimento che migliora la disciplina della materia garantendo una reinscrizione, con procedure semplificate, dei soggetti che sono stati cancellati dalle liste dell'anagrafe dei residenti all'estero. Sollecita pertanto una rapida definizione del disegno di legge di conversione del decreto che si è reso necessario per garantire una sufficiente attendibilità delle liste degli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MAGNALBÒ, pur dichiarando la propria personale indifferenza sulla conversione del provvedimento in esame, crede comunque che esso contenga una disciplina utile a garantire una corretta formazione

delle liste elettorali. Coglie quindi l'occasione per manifestare il proprio apprezzamento sul rinnovato interesse che sembra prospettarsi, dopo lo svolgimento dell'ultima consultazione referendaria, sul tema a suo avviso essenziale della riforma del sistema elettorale.

Il senatore ANDREOLLI chiede invece chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine all'attuazione di quanto previsto dal provvedimento in titolo nonché sugli effetti di una sua mancata conversione.

A queste richieste replica il sottosegretario LAVAGNINI, il quale precisa che, per effetto delle previsioni contenute nel decreto in esame, sono stati cancellati dalle liste elettorali oltre 400.000 nominativi. Ricordato quindi che è all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge di analogo contenuto, già approvato dal Senato (A.S. 4551), ritiene che vi siano i tempi sufficienti per permettere la definitiva approvazione di questa iniziativa ovvero la conversione del decreto-legge in titolo. In entrambi i casi si tratta di una normativa che consente un'adeguata e corretta formazione delle liste dei cittadini italiani elettori residenti all'estero.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente MARCHETTI propone quindi di fissare, per le ore 12 di domani mercoledì 24 maggio, il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

581^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO il quale giudica indispensabile che la Commissione riprenda quanto prima possibile l'esame del disegno di legge n. 4093 in tema di danno biologico, e sottolinea al riguardo l'urgenza di affrontare tali problematiche. Su queste stesse, tra l'altro, un intervento normativo era previsto anche nel decreto-legge n. 70 del 2000 – recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche – ma la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno sopprimere nel decreto le previsioni relative e successivamente un disegno di legge vertente su questa materia è stato presentato dal Governo sempre presso l'altro ramo del Parlamento. In merito va richiamata l'attenzione sia sull'urgenza di un'iniziativa concreta da parte del legislatore sui temi in questione, sia, ancor più specificamente, la necessità che le tabelle relative alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno biologico siano definite direttamente dal Parlamento. A quest'ultimo proposito il senatore Antonino Caruso sottolinea come debba considerarsi inaccettabile quanto avvenuto con l'emanazione del citato decreto-legge n. 70 in occasione del quale si è assistita ad una vera e propria contrattazione, tra il Governo e una determinata categoria di soggetti imprenditoriali, oggetto della quale sono stati diritti dei singoli cittadini.

Da ultimo richiama l'attenzione sul fatto che avrà luogo a Trier, in Germania dall'8 al 9 giugno, un convegno organizzato sotto il patrocinio del Parlamento europeo avente ad oggetto le problematiche relative al danno biologico. Riterrebbe estremamente utile che il Presidente della

Commissione o un senatore da lui delegato vi partecipino in quanto tale convegno potrebbe sicuramente fornire utili elementi di approfondimento.

Il presidente PINTO rileva come l'urgenza di un intervento normativo in materia di risarcimento del danno biologico sia da tutti ampiamente condivisa e che, in considerazione dell'avvenuta presentazione presso la Camera dei deputati di un disegno di legge su materia identica a quella del già menzionato disegno di legge n. 4093, si richiederà alla Presidenza del Senato che si provveda immediatamente alla definizione delle intese previste dall'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Informa altresì la Commissione che di sua iniziativa il senatore Bertoni, relatore sul disegno di legge n. 4093, aveva prospettato nelle scorse settimane la possibilità di una rinuncia a tale incarico in ragione delle sue condizioni di salute che gli impediscono una costante partecipazione ai lavori della Commissione.

Rileva, poi, l'indubbia utilità della presenza di un rappresentante della Commissione al convegno su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Antonino Caruso e comunica, inoltre, di aver ricevuto personalmente un invito ad un ulteriore convegno, sempre sulla materia del danno biologico, che avrà luogo a Pescara l'1 e il 2 giugno.

Avverte infine la Commissione che nella giornata di domani, alle ore 9,45, si svolgerà un incontro con una delegazione parlamentare della Repubblica popolare Cinese e che per la giornata di martedì 20 giugno, nella mattinata, è stato richiesto un incontro della Commissione con una delegazione parlamentare del Bundestag, incontro che dovrà avere ad oggetto il tema della armonizzazione dei sistemi penali dei quindici Paesi membri dell'Unione europea.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 11 maggio scorso.

Prende brevemente la parola il senatore CALLEGARO che, rifacendosi alle considerazioni già svolte nella seduta dell'11 maggio scorso, sot-

tolinea – in particolare – l’opportunità che delle Commissioni esaminatrici siano chiamati a far parte anche rappresentanti dell’avvocatura.

Il presidente PINTO rileva che il disegno di legge n. 4563 non costituisce un intervento straordinario, bensì si connota come una delle risposte con le quali, di fronte alla situazione di profonda difficoltà del «sistema giustizia», il Governo ha inteso operare. Essa non ha certo pretesa di esaurire, ma si inquadra nel complesso del cosiddetto «pacchetto giustizia». D’altra parte, il provvedimento non si limita a disporre l’aumento dell’organico ma anche una serie di misure volte a migliorare l’assetto organizzativo della magistratura. Segnala – in particolare – la disposizione dell’articolo 1, comma 1, che prevede di destinare un incremento di trecento unità di personale di magistratura da destinare alla trattazione delle controversie nel settore lavoro in modo tale da sopperire alla carenza di organico esistente in tale ambito. Da condividersi è, poi, la previsione sui magistrati distrettuali di cui all’articolo 4 del disegno di legge, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti nelle ipotesi di cui al successivo articolo 5. Il Presidente si chiede, al riguardo, se tale nucleo magistraturale non potrebbe piuttosto essere impiegato prevalentemente in attività non di sostituzione, individuando per tali funzioni, invece, altri magistrati già in servizio. Medesime considerazioni potrebbero valere per la previsione di cui all’articolo 2, concernente i magistrati destinati al massimario della Corte di Cassazione che potrebbero essere in numero più limitato, per riservare una più ampia porzione allo svolgimento di attività giurisdizionali.

Attraverso l’ingresso degli avvocati nell’organico della magistratura, a seguito di espletamento di apposito concorso, la magistratura stessa potrà avvalersi di nuove professionalità e sinergie. Tuttavia, osserva, il 10 per cento è una percentuale limitata, né gli appare condivisibile la scelta di sottoporre gli avvocati ad una prova preselettiva dalla quale – al contrario – gli avvocati dello Stato ed altre categorie sono invece esonerati, ai sensi dell’articolo 123-*bis* dell’ordinamento giudiziario vigente che viene riconfermato, per questa parte, dall’articolo 9 del provvedimento. A seguito del contenzioso giurisdizionale di fronte al Tar e al Consiglio di Stato instaurato, per il mancato superamento della prova preselettiva, da parte di molti candidati, si è posto il problema dell’adeguatezza della prova stessa. Va rilevato che nella filosofia del provvedimento, la preselezione è solo una modalità di sfortimento dei candidati non connotandosi come un meccanismo valutativo. In concreto, tuttavia, si è rilevato che la prova introduce una forma di selezione, a suo avviso, inadeguata, non in grado di fare emergere le capacità dei candidati, e sottolinea l’esigenza di definire criteri che assicurino modifiche per una attenta e approfondita valutazione, soprattutto avuto riguardo alla formazione di commissioni in sedi decentrate.

Conclude dichiarandosi d’accordo con l’indicazione su cui ha richiamato l’attenzione il senatore Callegaro circa l’opportunità che, nel modi-

ficare la disciplina dell'accesso alla magistratura, si preveda la partecipazione di rappresentanti dell'avvocatura alle Commissioni esaminatrici.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene poi il sottosegretario MAGGI il quale ritiene possibile prendere in considerazione, nel prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, il suggerimento da ultimo avanzato dal presidente Pinto circa la composizione delle Commissioni esaminatrici e, al riguardo, sottolinea come si tratti di un'indicazione coerente con una prospettiva riformatrice, a suo avviso, del tutto condivisibile, che intende, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, incentivare un confronto maggiormente aperto e costruttivo fra le componenti dell'avvocatura e quelle della magistratura, giudicando di fondamentale importanza favorire lo sviluppo di una cultura e di una formazione giuridica comuni a tutti gli operatori del diritto.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

351^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge:**

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri. – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

Il presidente GUERZONI ricorda che la Commissione ha approvato, l'11 maggio scorso in sede referente, il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo. Egli propone quindi alla Commissione di deliberare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante da sottoporre alla valutazione del Presidente del Senato.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare e con il parere favorevole del sottosegretario SOLAROLI, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

Rispondendo ad un quesito del senatore Bosello, il presidente GUERZONI avverte che l'esame del disegno di legge n. 4336, collegato alla finanziaria per l'anno 2000, riprenderà nella seduta pomeridiana di domani.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta altresì confermata la seduta pomeridiana, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,20.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1614, 2964 E 4285
APPROVATO IN SEDE REFERENTE**

«Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»

Art. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti)

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebitito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Art. 2.

(Elevazione del limite di reddito)

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

(Assegno di superinvalidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integra-

zione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del citato Testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 all'assegno di superinvalidità di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. Alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione» sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, il secondo capoverso è soppresso.

2. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui al comma 1 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a partire dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

364^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Bersani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle politiche del suo dicastero

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI ha la parola il ministro Bersani, il quale osserva preliminarmente che il Paese sta attraversando un periodo nel quale si assiste ad una crescita assai dinamica della mobilità, sulla spinta anche della ripresa economica. Tale situazione mette in risalto inevitabilmente i problemi strutturali che da anni affliggono il sistema dei trasporti in Italia; a tale riguardo, fa anzi presente che il nostro Paese ha un livello di congestione territoriale su strada tra i più alti d'Europa nonostante possieda una rete viaria più capillare rispetto a quella di altre importanti nazioni del continente. Va poi registrata

una cronica situazione di frantumazione del sistema delle imprese di trasporto, favorita anche dall'uso sproporzionato della gomma rispetto agli altri mezzi di trasporto.

Questi problemi di carattere generale saranno affrontati nel Piano generale dei trasporti, che dovrà fornire le più idonee soluzioni per migliorare gli interventi delle pubbliche amministrazioni e favorire lo sviluppo tecnologico incentivando le iniziative imprenditoriali. Il Piano in questione dovrebbe essere completato per la sua trasmissione al CIPE e alle competenti Commissioni parlamentari già entro il prossimo mese di giugno. Tra le iniziative da assumere senza indugio, comunque, ricorda quelle volte a privilegiare i meccanismi di investimento, ad aiutare la crescita della massa critica (in particolare favorendo le aggregazioni delle imprese di trasporto), a realizzare una più rapida e ben regolata liberalizzazione del mercato ferroviario, tale da superare l'attuale stato di monopolio attraverso la concessione ad una società della gestione delle infrastrutture e la previsione invece di una pluralità di imprese di trasporto in regime di licenza.

Per quanto concerne l'alta capacità, fa presente che vi sono ormai tutte le condizioni per l'avvio operativo sulla tratta Milano-Bologna, mentre si è alla vigilia di una decisiva Conferenza di servizi per quanto concerne la linea Torino-Milano.

Sul versante del trasporto aereo, ricorda che i principali aeroporti italiani hanno tutti ancora cantieri aperti per il miglioramento delle loro strutture (quello di Malpensa, in particolare, deve essere ancora in larga parte completato) e si sofferma quindi sulla crisi nei rapporti tra Alitalia e KLM, ricordando che tra queste due compagnie era intervenuto alla fine del 1998 un importante accordo commerciale che prevedeva un preciso percorso che avrebbe dovuto portare nell'arco di circa un quinquennio alla fusione. Peraltro, tra la fine del 1999 e gli inizi del 2000 sono intervenute turbative riconducibili a situazioni di mercato e alla evoluzione del progetto Malpensa. Nello scorso mese di febbraio, le due aziende hanno pertanto deciso concordemente di accelerare i tempi della fusione. Successivamente, KLM ha improvvisamente interrotto le trattative adducendo motivazioni poco credibili quali le incertezze sulle sorti dell'aeroporto di Malpensa (benchè il Governo italiano sul punto fosse stato sempre chiaro) e sui tempi e modi della privatizzazione Alitalia (anche tale motivazione è sorprendente, visto che incertezze sul punto non ve ne sono mai state).

Ad avviso del ministro Bersani, peraltro, la vicenda Alitalia KLM dimostra che in un comparto complicato come quello del trasporto aereo il metodo della fusione alla pari è assai difficilmente praticabile.

Conclude ricordando che il suo Dicastero è attento al problema della mobilità delle aeree urbane e che il Governo ha comunque un progetto volto ad abbassare il carico fiscale che grava sugli automobilisti; a tale proposito esprime anzi l'avviso che si stiano imponendo al cittadino automobilista obblighi che ormai non hanno più una apprezzabile utilità marginale.

Sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti si apre il dibattito.

Il senatore GERMANÀ ritiene che KLM si sia ritirata dall'accordo con Alitalia vista l'inefficienza e gli eccessivi costi che caratterizzano questa compagnia.

Chiede al Ministro di chiarire poi se esista ancora un progetto credibile per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e coglie l'occasione per soffermarsi sull'inefficienza del sistema dei trasporti – in particolare ferroviari – nella regione siciliana.

Auspica anche che in occasione dei pareri della Commissione sulle nomine dei Presidenti di autorità portuali siano forniti alla Commissione stessa *curricula* più adeguati dei vari candidati.

Il senatore VERALDI ricorda la drammatica situazione dei trasporti nel Mezzogiorno che rimangono un problema irrisolto per la modernizzazione del Paese. Richiama quindi l'attenzione del Ministro sulla società Alitalia che, praticando tariffe assai alte e di natura monopolistica, soprattutto per quanto riguarda la regione Calabria, penalizza ulteriormente questa parte del Paese. In relazione a tale situazione, informa inoltre di avere interessato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per verificare se, riguardo all'aeroporto di Lamezia Terme, la società Alitalia si trovi, appunto, a godere di una situazione monopolistica.

Il senatore SARTO prende atto con favore dell'affermazione del Ministro secondo la quale sarà pronta in breve tempo una prima sintesi del Piano generale dei trasporti. A tale proposito, richiama tuttavia la necessità di una coerente individuazione delle priorità e degli obiettivi da raggiungere sottolineando che l'equilibrio tra i diversi elementi di cui il Piano generale si compone è un fattore essenziale della sua attuazione. Giudica quindi con favore una maggiore apertura alla concorrenza nel settore ferroviario in quanto ciò rappresenta un risparmio di danaro pubblico. Ritiene tuttavia necessario un rafforzamento della capacità delle trasversali da effettuarsi in tempi brevi per un più proficuo sviluppo dei corridoi ferroviari europei. Sottolinea infine l'opportunità che il Governo abbia un ruolo di maggiore rilievo, a livello di accordi europei, per una riforma dell'autotrasporto che non può più basarsi sul sistema degli incentivi.

Il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

315^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

ZILIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato DE PICCOLI.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(4602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore MUNGARI, dopo aver lamentato i tempi eccessivamente brevi in cui ha luogo l'esame del provvedimento in titolo, chiede un breve rinvio del termine fissato per la presentazione degli emendamenti in Assemblea al fine di allinearli a quello stabilito per la Commissione.

Si associa il senatore DEMASI.

Il presidente ZILIO assicura che informerà di tale richiesta la presidenza dell'Assemblea.

Il senatore DEMASI esprime la propria valutazione negativa sul contenuto del decreto-legge n. 70 che, anche nella formulazione originaria, non appariva idoneo a perseguire gli obiettivi di lotta all'inflazione che si prefiggeva. Quanto all'articolo 2, in materia di responsabilità civile auto, sottolinea come esso contenga norme di carattere demagogico che contribuiscono a delineare un'immagine negativa per l'intero settore assicurativo. Ritiene, inoltre, che la temporaneità del previsto blocco delle tariffe dia luogo a una ingiustificata disparità di trattamento tra i consumatori e che alcune disposizioni siano di difficile applicabilità.

Si sofferma, in particolare, sul comma 2 per il quale nessun aumento di tariffa è applicabile ai contraenti a carico dei quali non risultino sinistri da essi «provocati»: è evidente che tale formulazione può dar luogo a notevoli inconvenienti operativi. Considera anche opinabile l'estensione delle disposizioni in esame ai ciclomotori, che non sono iscritti al pubblico registro. Desta perplessità, inoltre, la norma sul cosiddetto *bonus-malus* con franchigia che, per la sua natura obbligatoria e per la non opponibilità al terzo danneggiato, potrà essere fonte di gravi sviluppi negativi.

Dopo essersi soffermato sul problema dei cosiddetti oneri accessori, osserva come le disposizioni sulla banca dati siano difficilmente attuabili nei tempi ristretti previsti e come l'insieme del provvedimento si caratterizzi per superficialità e contraddittorietà. Auspica, pertanto, che esso non sia convertito in legge.

Il senatore MUNGARI sottolinea il carattere autoritativo delle norme concernenti la responsabilità civile auto contenute nel decreto-legge in titolo. A suo avviso, si tratta di disposizioni che possono dar luogo a dubbi di costituzionalità e che appaiono in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CEE, nonché con le disposizioni della direttiva CEE n. 49 del 1992. Ricorda che è stato già presentato un ricorso alla Corte di giustizia sul blocco delle tariffe per un solo settore economico.

Precisa, inoltre, che il ramo della responsabilità civile auto presenta significative perdite gestionali che saranno aggravate dal decreto-legge in esame per un importo corrispondente a circa 5.000-6.000 miliardi fino a dicembre 2001. Tale rischio è particolarmente grave per le imprese operanti nel Mezzogiorno e vi è il concreto pericolo di crisi aziendali con conseguente avvio della liquidazione amministrativa coatta. Ricorda che, prima della liberalizzazione del settore, si registrarono 44 casi di liquidazione coatta, con effetti estremamente negativi per i danneggiati e gli utenti.

Si sofferma, infine, sulla scarsa incidenza degli aumenti della responsabilità civile sull'inflazione e sulla situazione oggettiva che si riscontra in Italia per la maggiore frequenza di sinistri e per il livello più elevato di risarcimenti. La soppressione della norma sul danno biologico rende, da questo punto di vista, le conseguenze del decreto-legge ancora più gravi. Si augura pertanto che esso non sia convertito in legge.

Il senatore CAZZARO ritiene che una valutazione delle norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge non possa essere svolta in modo compiuto senza tener conto di quanto rilevato dalle autorità di controllo sull'andamento del settore. Da tale analisi risulta che nel corso degli ultimi anni si sono registrati aumenti tariffari largamente superiori all'andamento del tasso di inflazione.

Vi era quindi la necessità di un intervento legislativo. L'andamento dell'esame del decreto-legge alla Camera ha comportato un depotenziamento del testo originario e una perdita di organicità delle disposizioni

previste. Ciò vale anche per gli altri settori interessati, come ad esempio quello della pesca, in cui si registra una situazione estremamente grave per l'incremento dei costi dei carburanti, con conseguente perdita di competitività per gli operatori, e per i ritardi nella erogazione dei previsti indennizzi «bellici».

Esprime, infine, il proprio avviso favorevole alla conversione del provvedimento.

Il relatore GAMBINI replica agli intervenuti sottolineando i risultati negativi del processo di liberalizzazione assicurativo. Da esso, per ciò che concerne la responsabilità civile auto, non sono derivati miglioramenti del servizio, né la riduzione delle tariffe, che anzi sono aumentate in modo largamente superiore al tasso di inflazione.

Ritiene, pertanto, opportuno aver previsto un blocco temporaneo delle stesse tariffe finalizzato a realizzare i necessari interventi di carattere strutturale. Non crede che ciò rappresenti una violazione delle norme europee, anche perché non si interviene sulla formazione delle tariffe, ma ci si limita a sterilizzarne gli incrementi per un periodo limitato. Il provvedimento, inoltre, mira ad innescare un meccanismo virtuoso, incentivando comportamenti positivi negli utenti.

Fa presente, infine, che è stato sollecitato un chiarimento in ordine alla efficacia, per il periodo di vigenza, delle norme del decreto-legge che non saranno convertite ed in particolare di quella concernente la riduzione dell'aliquota fiscale già prevista dal comma 1 dell'articolo 2. Precisa, al riguardo, che, fermi restando i chiarimenti che potrà fornire il rappresentante del Governo, non dovrebbero esservi dubbi sulla piena validità ed efficacia di tutte le disposizioni del decreto-legge fino all'entrata in vigore della legge di conversione con le modifiche ivi previste.

Il sottosegretario DE PICCOLI ritiene che alcune osservazioni critiche avanzate nel corso della discussione siano fondate. Esse derivano, tuttavia, dalla minore organicità del provvedimento derivante dalle modifiche intervenute alla Camera. Si tratta di modifiche che il Governo ha accettato in considerazione della situazione che si era venuta a creare nei lavori parlamentari e che ha comportato anche la decadenza di altri provvedimenti d'urgenza. Si augura che le disposizioni soppresse possano essere recuperate tempestivamente attraverso l'iniziativa legislativa ordinaria. Ciò vale sia per le misure concernenti il settore della pesca sia per le stesse disposizioni in materia di responsabilità civile auto ed in particolare per le norme sul cosiddetto danno biologico. Per tale settore è, infatti, essenziale realizzare un intervento equilibrato che tenga conto delle esigenze dei consumatori e di quelle delle imprese. Anche le norme concernenti i controlli e le sanzioni sono finalizzate al raggiungimento di tale equilibrio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

316^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ZILIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MUNGARI chiede il rinvio dell'esame degli emendamenti al fine di poterli valutare in maniera più approfondita.

Si associa il senatore WILDE.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE chiede che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il senatore DEMASI chiede che si proceda alla verifica del numero legale.

Il senatore TURINI si associa a tale richiesta.

Il presidente ZILIO precisa che il numero legale sarà verificato al momento della prima votazione e che i tempi per l'esame del decreto-legge, già fissati nella seduta del 11 maggio scorso, sono condizionati dalla imminente scadenza dello stesso decreto. Eventuali subemendamenti potranno essere presentati nel corso della seduta.

Dopo ulteriori interventi dei senatori MICELE e CARPI, si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MUNGARI illustra gli emendamenti 2.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.8, 2.10 e 2.0.1, precisando, in particolare, che l'emendamento 2.0.1 è volto a regolamentare il cosiddetto danno biologico per definire parametri omogenei nella valutazione del risarcimento dei danni.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 2.5, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16. Si sofferma sull'emendamento 2.15, che è finalizzato a stabilire l'obbligo per le compagnie di assicurazione di stipulare contratti secondo le formule tariffarie *bonus-malus* e *bonus-malus* con franchigia sull'intero territorio nazionale. In tal modo, si potrà ovviare all'inconveniente, che si è registrato in talune aree del Mezzogiorno, consistente nella difficoltà per i consumatori di ottenere la prevista copertura assicurativa.

Il relatore GAMBINI chiede il ritiro degli emendamenti 2.2, 2.13, 2.15, 2.16 e 2.0.1 e si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DE PICCOLI si associa al parere formulato dal relatore.

La richiesta di ritiro degli emendamenti avanzata dal relatore non è accolta dai proponenti.

Su proposta del senatore SELLA DI MONTELUCE all'emendamento 2.2 le parole «1° aprile 2000» sono sostituite dalle altre «3 aprile 2000».

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni e previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, sono respinti gli emendamenti 2.2 (con la modifica introdotta), 2.1, 2.3, 2.5, 2.12, 2.13, 2.4, 2.6, 2.7, 2.14, 2.9, 2.8, 2.15, 2.16, 2.10 e 2.0.1.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4602**Al testo del decreto-legge****Art. 2.**

Prima del comma 1 introdurre il seguente comma:

«1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo del primo aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.2 MUNGARI, TRAVAGLIA, COSTA, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 2.

2.1 MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle autovetture, dei motoveicoli e dei ciclomotori».

2.3 MUNGARI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di sinistri» aggiungere le altre «note come tariffa bonus-malus».

2.5 DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «meno di sinistri» sostituire le parole fino al termine del periodo con le seguenti: «le imprese di assicurazioni non possono applicare aumenti di tariffa ai contraenti a carico dei quali, nel precedente periodo di osservazione, non risultino comunicazioni di incidente».

2.12 DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «tariffe esistenti» con le altre «tariffe praticate».

2.13 DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere il comma 2-bis.

2.4 MUNGARI, COSTA, DEMASI, TURINI

Al comma 2-bis, dopo le parole: «del presente decreto» sopprimere la parola: «anche».

2.6 MUNGARI, COSTA

Sopprimere il comma 4.

2.7 MUNGARI, COSTA, DEMASI, TURINI

Al comma 4 sopprimere le parole: «su richiesta del contraente».

2.14 DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 4, primo periodo sostituire la parola: «cinquecentomila» con la seguente: «trecentomila».

2.9 MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, COSTA

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «un milione» con la seguente: «settecentomila».

2.8 MUNGARI, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, COSTA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «le compagnie di assicurazioni hanno l'obbligo di consentire la stipula sull'intero territorio nazionale di polizze nelle formule tariffarie bonus-malus e bonus-malus con franchigia».

2.15

DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La risoluzione dei contratti d'assicurazione può avvenire a mezzo raccomandata con A.R. ovvero a mezzo telefax inviati – nei termini previsti dal contratto – alla sede legale dell'impresa ovvero all'agenzia generale presso la quale è stata stipulata la polizza».

2.16

DEMASI, PONTONE, TURINI, COZZOLINO, MANTICA

Sopprimere i commi 5-quater e 5-quinquies.

2.10

MUNGARI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per le lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato a) alla presente legge di conversione. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire 1 milione.

Per tenere conto delle circostanze del caso concreto il giudice può, con specifica motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi della presente lettera a), in aumento o in diminuzione, entro una misura non superiore al quinto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire 50.000 per ogni giorno di invalidità assoluta. In caso di invalidità tem-

poranea inferiore al 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico, si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, si provvede alla determinazione di punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

2.0.1

MUNGARI, COSTA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

453^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 maggio 2000.

La Commissione procede all'acquisizione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti ai primi sei articoli del disegno di legge e, quindi, alla loro votazione.

Il relatore DUVA invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.1 e 1.4, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 1.6 da lui presentato.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi inoltre favorevole all'emendamento 1.6.

Si passa all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.50, 2.12., 2.20, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 2.1, a condizione che sia approvato l'emendamento 2.17 da lui presentato.

Il PRESIDENTE propone di trasformare l'emendamento 2.17 in sub-emendamento all'emendamento 2.1.

Il RELATORE accoglie il suggerimento rivoltogli dal Presidente; si dichiara inoltre contrario agli emendamenti 2.10 e 2.11, mentre è favorevole all'emendamento 2.2, che ritiene preferibile all'emendamento 2.16 da lui presentato.

Si dichiara poi contrario all'emendamento 2.3, mentre è favorevole all'emendamento 2.13, identico all'emendamento 2.19 da lui presentato. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.22 ed invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 2.21, 2.4 e 2.5.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.50, 2.12, 2.20 e 2.14, ritenendo in particolare preferibile, con riferimento a quest'ultimo, la locuzione «dal datore di lavoro» contemplata dal disegno di legge, in quanto più omogenea alla terminologia adottata dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 2.6, mentre è contrario agli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.1 nel testo che risulterebbe nell'ipotesi dell'approvazione dell'emendamento 2.17, ad esso riferito alla stregua di quanto poc'anzi dichiarato dal relatore.

Si rimette poi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.10, mentre è contrario all'emendamento 2.11.

Si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 2.23, come pure agli emendamenti 2.2 e 2.16, di analogo contenuto.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.18 e 2.3, come pure agli emendamenti 2.19 e 2.13, di identico contenuto, con riferimento ai quali rileva come sia inopportuno ridurre la durata minima di 32 ore prevista dal disegno di legge per le attività di formazione alla sicurezza, durata che appare appena sufficiente a garantire il raggiungimento delle finalità dei corsi.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.22, mentre invita il senatore Montagnino a ritirare l'emendamento 2.21. Manifesta poi avviso contrario agli emendamenti 2.4 e 2.5, dichiarandosi, infine, favorevole agli emendamenti 2.24 e 2.25.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore DUVA si dichiara contrario agli emendamenti 3.4 e 3.3, mentre è favorevole all'emendamento 3.1. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.7, e ritira l'emendamento 3.5, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 3.2, purchè sia precisato che il triennio dev'essere maturato alla data di entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta testé avanzata dal relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 3.2.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi altresì favorevole agli emendamenti da questi presentati.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore DUVA invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5, dichiarandosi inoltre contrario agli emendamenti 4.2 e 4.3; si dichiara infine favorevole all'emendamento 4.1.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa all'articolo 5.

Il relatore DUVA invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.3, di identico contenuto, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Il sottosegretario GUERRINI concorda con il relatore.

Si passa all'articolo 6.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 6.3, dichiarandosi invece favorevole agli emendamenti 6.1 e 6.4. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.7, dichiarandosi invece favorevole agli emendamenti 6.5 e 6.2.

Manifesta infine avviso contrario sull'emendamento 6.6.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi inoltre favorevole agli emendamenti da lui presentati all'articolo in esame.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore BATTAFARANO fa propri tutti gli emendamenti presentati da senatori che non risultano presenti in Aula, al solo fine di consentirne la messa in votazione.

Il PRESIDENTE, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 102, comma 4, del Regolamento, comunica che verrà posto in votazione in primo luogo l'emendamento 1.6, la cui eventuale approvazione determinerà l'assorbimento dei rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.6, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.1 e 1.4.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.50 e 2.12.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 2.20, riservandosi di ripresentarlo, sulla base degli opportuni approfondimenti, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il relatore DUVA, nel prendere atto del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.14 da lui presentato, fa presente come sia opportuno rapportare i requisiti di competenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla struttura produttiva dell'impresa piuttosto che all'attività svolta dal datore di lavoro.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.14: vengono inoltre respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, e 2.9.

Messo ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.17, trasformato dal relatore in subemendamento all'emendamento 2.1. Viene quindi approvato l'emendamento 2.1, come emendato.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 2.15, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Messi separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.23, 2.2 risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 2.16. Risultano invece respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.18 e 2.3.

Il relatore DUVA, nel prendere atto del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.19, da lui presentato, ricorda come sull'opportunità di limitare la durata minima delle attività formative a 16 ore, fatta salva la possibilità di stabilire un *plafond* più elevato per settori specifici, fosse emersa un'ampia convergenza in occasione delle audizioni.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni svolte dal relatore, rileva come la soluzione più equilibrata sembra essere quella di limitare il *plafond* a 16 ore, prevedendo contestualmente la possibilità di individuare per ambiti specifici un monte ore più elevato attraverso lo strumento dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Riformula conseguentemente l'emendamento 2.21, integrandolo con

le previsioni di cui agli emendamenti 2.19 e 2.13 (emendamento 2.21-Nuovo testo).

Il relatore DUVA aggiunge la propria firma all'emendamento 2.21, come riformulato dal senatore Montagnino, e ritira l'emendamento 2.19.

Il sottosegretario GUERRINI si dichiara contrario anche al nuovo testo dell'emendamento 2.21, ribadendo l'opportunità di non ridurre il *plafond* di 32 ore, il cui mantenimento appare in effetti essenziale al fine di garantire l'efficacia delle attività di formazione alla sicurezza.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.21, nel nuovo testo, e 2.13.

Vengono inoltre respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.22 e 2.4, mentre è approvato l'emendamento 2.24.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.5, risultando invece approvato l'emendamento 2.25.

Messo ai voti, è infine approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.4 e 3.3, mentre è approvato l'emendamento 3.1.

Messo ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 3.7.

Vengono infine approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 3.2 (Nuovo testo) e 3.6, come pure l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BATTAFARANO ritira l'emendamento 4.4, da lui in precedenza fatto proprio, mentre il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 4.5.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3, mentre è approvato l'emendamento 4.1.

Messo ai voti, è quindi approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore BATTAFARANO ritira l'emendamento 5.2, da lui in precedenza fatto proprio, mentre il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 5.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.3, mentre risultano approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.8 e 6.4, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.9.

Messo ai voti, è respinto l'emendamento 6.7, mentre vengono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 6.5 e 6.2.

Messo ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.6, mentre viene approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4068**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale».

1.2

LAURO, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e sostituire le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale» con le seguenti: «nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza dell'azienda, così come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, che rappresenti un insieme coordinato di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere» e sostituire le parole: «nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale» con le seguenti: «nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale, così come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, che rappresenti un insieme coordinato di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione».

1.3

LAURO, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere».

1.1

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sovrintendere».

1.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e comunicativo. Sono requisiti essenziali:

a) competenza tecnica nel campo specifico dell'attività svolta dal datore di lavoro;

b) conoscenza della legislazione e della normativa tecnica riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza delle macchine e degli impianti, igiene del lavoro, prevenzione incendi, principi di ergonomia degli ambienti di lavoro;

c) conoscenza delle metodologie di analisi del rischio in termini tecnici, organizzativi e procedurali e delle tecniche di identificazione delle misure di prevenzione e protezione, di pianificazione degli interventi e di monitoraggio e controllo;

d) conoscenza degli aspetti di organizzazione e gestione dei sistemi di sicurezza aziendali al fine di supportare e orientare l'attuazione della politica di sicurezza definita dal datore di lavoro o dalla direzione aziendale;

e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei lavoratori e dei processi di comunicazione aziendali».

2.50 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) conoscenza e competenza dell'attività svolta dall'azienda;

b) conoscenza della normativa di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, conoscenza dei principi ergonomici;

c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure sicurezza: tecniche organizzative e procedurali del settore in cui opera l'azienda, e di verifica dell'efficacia ed efficienza nel tempo delle misure di sicurezza adottate;

d) capacità organizzative e gestionali per rendere operativo il sistema di sicurezza aziendale, così come inteso all'articolo 1;

e) capacità organizzative e gestionali delle attività di informazione e formazione, di comunicazione e ricerca del consenso».

2.12 NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza e competenza dell'attività svolta dall'azienda;
- b) conoscenza della normativa di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, conoscenza dei principi ergonomici;
- c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di sicurezza: tecniche organizzative e procedurali del settore in cui opera l'azienda, e di verifica dell'efficacia ed efficienza nel tempo delle misure di sicurezza adottate;
- d) capacità organizzative e gestionali per rendere operativo il sistema di sicurezza aziendale, così come inteso all'articolo 1;
- e) capacità organizzative e gestionali delle attività di informazione e formazione, di comunicazione e ricerca del consenso».

2.20

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal datore di lavoro» con le seguenti: «dall'azienda».

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «della normativa e delle tecniche di prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti» con le seguenti: «della legislazione e della normativa tecnica inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza delle macchine e degli impianti».

2.6

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) conoscenza delle metodologie di analisi del rischio in termini tecnici, organizzativi e procedurali; conoscenza delle tecniche di identificazione delle misure di prevenzione e protezione, di pianificazione degli interventi, di monitoraggio e controllo; capacità di coordinamento dei soggetti addetti al servizio di prevenzione e protezione con particolare riguardo ai processi inerenti le fasi di analisi del rischio; conoscenza degli aspetti di organizzazione aziendale e di gestione dei sistemi di sicurezza al fine di supportare e orientare l'implementazione della politica di sicurezza aziendale definita dal datore di lavoro o dalla direzione aziendale; cono-

scenza delle metodologie e tecniche riguardanti i processi formativi, informativi e di comunicazione».

2.7 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «capacità di scegliere e organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per l'individuazione e progettazione dei provvedimenti;» con le seguenti: «capacità di coordinare i soggetti addetti al Servizio di prevenzione e protezione con particolare riguardo ai processi inerenti le fasi di analisi del rischio e di individuazione delle misure da adottare».

2.8 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) conoscenza degli aspetti di organizzazione e di gestione dei sistemi di sicurezza aziendali al fine di supportare e orientare l'attuazione della politica di sicurezza definita dal datore di lavoro e/o dalla direzione aziendale».

2.9 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per definire una politica aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione» con le seguenti: «per provvedere all'adozione e al coordinamento delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 1994, n. 626, e per impartire le direttive necessarie riguardanti la loro attuazione».

2.1 SMURAGLIA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per impartire» inserire le parole: «secondo modalità coerenti con l'organizzazione aziendale esistente in conformità delle normative vigenti».

2.17 IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conoscenza delle metodologie e delle» con le parole: «capacità organizzative e gestionali relative alle».

2.15

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «di comunicazione e di ricerca del consenso» con le seguenti: «e dei processi di comunicazione aziendale».

2.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza Stato Regioni, emana un decreto che stabilisca i titoli di studio, la formazione extra scolastica e l'esperienza lavorativa occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dei servizi di protezione e prevenzione, tenendo conto anche della dimensione aziendale della tipologia di attività produttiva. Il decreto deve tenere in considerazione:

1) i titoli di studio già rilasciati dalle Università italiane e dalle scuole secondarie ad indirizzo tecnico-scientifico-professionale;

2) la possibilità di inserimento di nuovi *curricula* professionali sulla specifica materia nelle facoltà universitarie e nei percorsi educativi della scuola secondaria;

3) gli attuali orientamenti comunitari in tema di omogeneizzazione dei percorsi formativi negli stati membri, nonché dei particolari piani di azione comunitari attinenti, direttamente o indirettamente, alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro».

2.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.23

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Ministero della sanità», aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

2.2

SMURAGLIA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

2.16

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire dalla parola: «dimensioni» sino alla parola: «lavoro» con le parole: «dimensioni e al tipo di attività svolta dall'impresa».

2.18

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal datore di lavoro» con le seguenti: «dall'impresa».

2.3

LAURO, MULAS

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «durata minima di 32 ore» con le seguenti: «durata minima di 16 ore».

2.19

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «durata minima di 32 ore» con le seguenti: «durata minima di 16 ore».

2.13

NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «32 ore» aggiungere le parole: «per le imprese con oltre 10 addetti».

2.22

MULAS

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo diversa disposizione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.21

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con una durata minima di 32 ore», con le seguenti: «con una durata minima di sedici ore, salvo che i contratti collettivi nazionali di lavoro non prevedano una maggiore durata».

2.21 (Nuovo testo)

MONTAGNINO, DUVA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i titoli di studio», sopprimere le parole: «di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi universitari o di laurea».

2.4

LAURO, MULAS

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «diplomi universitari o di laurea» con le altre: «titoli di studio universitari».

2.24

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «i diplomi di scuola media superiore», fino alla fine della lettera, con le parole: «i titoli di studio e gli eventuali corsi di specializzazione e formazione ovvero l'esperienza professionale necessaria».

2.5

LAURO, MULAS

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «diplomi universitari e di laurea, i corsi di specializzazione e» con le altre: «titoli di studio universitari e i corsi di».

2.25

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Certificazione)

1. Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, è istituito un sistema di certificazione e qualificazione, di tipo volontario, operante secondo la norma europea EN 45013, elaborata dal CEN su mandato della Commissione europea.

2. Le procedure di certificazione e la gestione del sistema di certificazione sono affidate all'organismo di accreditamento operante in Italia (SINCERT) sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, circa i livelli minimi di istruzione, l'esperienza lavorativa e la formazione specifica.

3. Gli organismi di certificazione, accreditati dall'organismo di accreditamento SINCERT, secondo i criteri e gli *standard* comunitari ed internazionali, dovranno possedere i requisiti di indipendenza assoluta, assenza di conflitti o di predominio di interesse, imparzialità e dovranno garantire libero accesso alla certificazione.

4. Lo schema di certificazione dovrà tenere conto di: livelli minimi di istruzione (titoli di studio), competenza, esperienza lavorativa specifica e formazione specifica. Il sistema di valutazione, le procedure di verifica, le condizioni di mantenimento e di rinnovo della certificazione sono stabilite dall'organismo di accreditamento SINCERT di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. La certificazione ha validità di tre anni, e può essere rinnovata secondo i criteri riportati da un apposito decreto di cui al comma 6.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la Commissione consultiva permanente e i Consigli nazionali degli ordini professionali presso il Ministero di giustizia, emana un decreto in cui vengono rese note le procedure e la struttura del sistema di certificazione inerente la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

7. Gli organismi di certificazione non possono svolgere attività di formazione per i candidati alla certificazione.

8. L'iscrizione ai registri di certificazione degli organismi accreditati, costituisce a tutti gli effetti attestazione di conformità ai requisiti professionali richiesti dalla presente legge».

3.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da idoneo accreditamento» con le seguenti: «da idonea certificazione».

Conseguentemente, nei commi successivi, ogni volta che ricorre la parola: «accreditamento» sostituirla con: «certificazione», modificando in tal senso anche la rubrica.

3.1 SMURAGLIA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

3.7 MULAS

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.5 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) svolgimento di attività di certificazione per almeno un triennio, con riconosciuta e documentata integrità professionale, indipendenza e competenza tecnica;».

3.2 SMURAGLIA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) svolgimento di attività di certificazione per almeno un triennio, antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riconosciuta e documentata integrità professionale, indipendenza e competenza tecnica».

3.2 (Nuovo testo) SMURAGLIA

Al comma 7, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «e sono determinate in base a standard definiti nel decreto di cui al comma 8».

3.6

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge risultino dipendenti e già designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2. Inoltre può assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione chiunque, in qualità di dipendente, possa dimostrare di aver svolto attività di gestione o operativa nel settore della sicurezza sul lavoro per almeno tre anni».

4.4

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge risultino dipendenti e già designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2. Inoltre può assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione chiunque, in qualità di dipendente, possa documentare di aver svolto attività di gestione o operativa nel settore della sicurezza sul lavoro per almeno tre anni».

4.5

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le parole: «da almeno un anno».

4.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «svolgere la loro funzione», inserire le parole: «indipendentemente dai requisiti specifici indicati nell'articolo 2».

4.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla comunicazione» fino a: «comma 2», con le seguenti: «alla dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e tenuta, nell'ambito aziendale, a disposizione degli organi di vigilanza, attestante l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, per il periodo sopraindicato.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.1 SMURAGLIA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all'azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle attività di gestione ed attuazione della sicurezza ed igiene del lavoro».

5.2 Roberto NAPOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all'azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle attività di gestione ed attuazione della sicurezza ed igiene del lavoro».

5.3 MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Definizione)

1. Consulente per la sicurezza è la persona che – sulla base di conoscenze qualificate e specialistiche nella materia della sicurezza e igiene del lavoro – svolge attività di consulenza e assistenza sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, stipulato con singoli soggetti anche non imprenditori o con società, associazioni o altre strutture.

2. Il consulente per la sicurezza può svolgere le attività previste dagli articoli 8, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 10 dello stesso decreto, solo se in possesso dei requisiti e delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

3. Le attività di cui al comma che precede possono essere svolte anche da società di consulenza, di sicurezza e igiene, solo se in possesso di apposita certificazione, come previsto dagli articoli successivi».

5.1

SMURAGLIA

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consulente per la sicurezza deve possedere adeguata conoscenza ed esperienza almeno nei settori della prevenzione degli infortuni, dell'igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione incendi».

6.3

MULAS

Al comma 1, dopo la parola: «incendi», aggiungere, in fine le seguenti: «nonchè degli altri settori specialistici e nelle aree di gestione ed organizzazione e nelle aree di comunicazione».

6.1

SMURAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono definiti i diplomi di scuola media superiore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono definiti i titoli di studio e gli eventuali corsi di specializzazione e formazione nonchè l'esperienza professionale documentata nel campo».

6.4

LAURO, MULAS

Al comma 2, sostituire le parole: «sono definiti i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di laurea e i corsi di specializzazione» con le seguenti: «sono individuati i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico e i titoli di studio universitari».

6.9

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

6.7

MULAS, BONATESTA, FLORINO, LAURO, ZANOLETTI, PICCIONI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli specialisti in protezione ambientale» con le parole: «per la».

6.5

LAURO, MULAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3- ... Il decreto di cui al comma 3 definisce i requisiti di professionalità, esperienza e competenza, necessari perchè una società di consulenza possa ottenere la certificazione di cui all'articolo 7. In ogni caso, la società o impresa deve essere in possesso di competenze professionali adeguate, ai sensi del comma 1, nonchè di strutture idonee allo svolgimento di consulenza e assistenza dell'impresa in corrispondenza delle esigenze complessive della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro».

6.2

SMURAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... 1. Nel caso in cui il consulente per la sicurezza assuma la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve altresì possedere i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1».

6.6

LAURO, MULAS

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

413^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare**– e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio scorso. Prosegue l'esame degli emendamenti, che sono riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.42 (secondo nuovo testo) ed il subemendamento 4.53/1.

Non facendosi osservazioni, il Presidente dispone l'accantonamento dell'articolo 4, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

Si passa all'articolo 5 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore COLLA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.4, 5.6 e 5.14; illustra l'emendamento 5.22.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.5 e 5.13.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.11, 5.23 e 5.12.

Il senatore RIZZI ritira l'emendamento 5.15. Illustra poi gli emendamenti 5.16, 5.17 e 5.18.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 5.19 e 5.20.

Il senatore CARCARINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.9; illustra poi l'emendamento 5.10.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 5.21, che modifica in un nuovo testo: quest'ultimo prevede la soppressione consequenziale dell'articolo 9, estende la rubrica dell'articolo 5 ed integra il comma 2 (alla lettera b)) con la tutela dell'avifauna.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 5.23 (di cui comunque auspica una riformulazione), mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 5.16, 5.10, 5.22 e 5.17; su tutti gli altri emendamenti all'articolo 5 il parere del relatore è contrario.

Il sottosegretario CALZOLAIO invita al ritiro degli emendamenti 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.22, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.12; si dichiara contrario agli emendamenti 5.3, 5.4, 5.7, 5.19, 5.15, 5.11, 5.20, 5.13 e 5.14, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 5.18. Sarebbe favorevole anche all'emendamento 5.17, nonché all'emendamento 5.16 laddove riformulato con l'eliminazione del concerto ed il previo parere del comitato di cui all'articolo 6; si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.23, pur esprimendo preferenza per una sua diversa collocazione e per una più precisa definizione dei campi elettromagnetici preesistenti.

Sull'emendamento 5.21 (nuovo testo), il Governo – che esprime parere favorevole – dà conto delle ragioni della separatezza di materie tra gli articoli 5 e 9, voluta della Camera dei deputati: pertanto invita il relatore

ad eliminare, dall'emendamento, la soppressione consequenziale dell'articolo 9.

Dissente il senatore SPECCHIA, secondo cui l'emendamento 5.21 (nuovo testo) riproduce integralmente i contenuti dell'articolo 9: quest'ultimo, come è ovvio, sarebbe caducato dall'approvazione dell'emendamento del relatore, per cui deve essere consentito ai proponenti degli emendamenti all'articolo 9 di riformularli come subemendamenti all'emendamento 5.21 (nuovo testo).

Il senatore VELTRI, in riferimento all'emendamento 5.21 (nuovo testo), esprime preferenza per l'eliminazione delle pleonastiche finalizzazioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché per l'eliminazione della virgola tra le parole: «localizzazione dei tracciati» e le parole: «per la progettazione».

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver riformulato l'emendamento 5.23 in un nuovo testo che prevede la valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti, ritira l'emendamento 5.12 riservandosi di ripresentarlo all'articolo 9; precisa peraltro che, se il relatore non accogliesse l'invito del Governo testé espresso, il suddetto emendamento nonché l'emendamento 9.4 andrebbero riformulati come subemendamenti all'emendamento 5.21 (nuovo testo).

Il relatore GIOVANELLI, giustificata la formulazione del suo emendamento con l'esigenza di imputare ad un unico regolamento gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 9, si riserva di valutare gli argomenti emersi nel dibattito.

Si passa quindi alle votazioni.

La Commissione respinge, con un'unica votazione, gli emendamenti 5.1 e 5.2, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con un'unica votazione, gli emendamenti 5.3 e 5.4, di contenuto identico.

La Commissione respinge, con un'unica votazione, gli emendamenti 5.5 e 5.6, di contenuto identico.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 5.7.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 5.15 e riformula l'emendamento 5.16 nel senso richiesto dal Governo.

Con l'astensione dichiarata dal senatore CARCARINO, secondo cui la votazione andava accantonata fino all'esame dell'articolo 6, la Commis-

sione accoglie a maggioranza l'emendamento 5.16 (nuovo testo). Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.10.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 5.22, accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 5.17 e 5.18.

Il senatore MANFREDI auspica che la votazione dell'emendamento 5.19 sia accantonata; poichè il Presidente non accede a tale richiesta, dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.11 e 5.20.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 5.23 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* della presente legge, degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*».

4.42 (Nuovo testo)

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* della presente legge, degli obiettivi di qualità,

allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) alla determinazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla definizione degli obiettivi di qualità relativi alla promozione e all'incentivazione di tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli elettrodotti;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *b*), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *c*)».

4.42 (Secondo nuovo testo)

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI, CENTARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».

4.71

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla determinazione» inserire le seguenti: «, entro i limiti massimi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis. – (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza) – 1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a 4 ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m.

4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.

Art. 4-ter. – (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da alta frequenza) – 1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.

2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta frequenza non devono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgano attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere.

3. Per i periodi di esposizione inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m.

4. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore».

4.1

CARCARINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.2

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.3

MELUZZI, NAPOLI ROBERTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.46

VELTRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.72

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.5

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «tecnologie».

4.6

CARCARINO

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «individuare».

4.7

COLLA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.8

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), le parole da: «determinazione» a: «elettrodotti» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».

4.9

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elettrodotti» inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesla e dell'obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla».

4.10

COLLA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «all'interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «, comunque non inferiori a metri 60 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV,».

4.11

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

4.12

COLLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendente-

mente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

ALLEGATO B

VALORI MASSIMI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE (TABELLA DI RIFERIMENTO)

	Frequenza (mHz; GHz)	E (V/m)	H (A/m)	S (W/m ²)
Da 01 a 3 MHz	2	0,02	-	
Da 3 a 3000 MHz	2	0,02	0,01	
Da 3000 MHz a 300 GHz	2	0,10	0,2	

Dove:

"E" rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
 "H" rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
 "S" rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

4.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

ALLEGATO B

VALORI MASSIMI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE
(TABELLA DI RIFERIMENTO)

	Frequenza (mHz; GHz)	E (V/m)	H (A/m)	S (W/m ²)
Da 01 a 3 MHz	2	0,02	–	
Da 3 a 3000 MHz	2	0,02	0,01	
Da 3000 MHz a 300 GHz	2	0,10	0,2	

Dove:

"E" rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
"H" rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
"S" rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

4.14

SERENA

All'emendamento 4.53, alla lettera a), dopo la parola: «esposizione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381»; alla lettera b), dopo la parola: «attenzione» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381».

4.53/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati:

a) i limiti di esposizione:

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»:

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

b) i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h):

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata.

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata».

4.53

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 4-bis e 4-ter».

4.18

CARCARINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.15

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.16

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.17

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in considerazione anche dei costi e dei benefici attesi».

4.56

VELTRI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.19

COLLA

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesla, 0,5 microtesla e 0,2 microtesla».

4.20

COLLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.21

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.22

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.23

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.59

VELTRI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sostituire la restante parte della lettera con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le Commissioni parlamentari competenti».

4.24

COLLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.25

COLLA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.26

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta

del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.61

VELTRI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.27

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.28

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.62

VELTRI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell'ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e d'intesa con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

4.30

COLLA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:

a) da 0 a 10 KHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 10 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 1 V/m e per il campo magnetico 0,01 micro Tesla;

b) da 10 KHz a 300 GHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milliAmpere/metro;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 0,2 V/m e per il campo magnetico 0,5 milliAmpere/metro;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 mA/m.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.31 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli indicati nell'allegato A.

ALLEGATO A

LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA FONTI ARTIFICIALI NELLA FASCIA DA 0 A 300 GHz

Frequenza	Limite di esposizione
50 Hz	0,2 Microtesla
da 10 KHz a 300 Ghz	0,5 V/m»

4.32 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, gli obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli riportati nell'allegato A.

ALLEGATO A

OBIETTIVI DI QUALITÀ PER L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Intervallo di frequenza (Hertz)	Intensità di campo magnetico (Volt/metro)	Induzione magnetica (micro Testa)	Campo magnetico (milliAmpere/m)	Densità di potenza (milliWatt/m)
50 Hz	25	0,1	non applicabile	non applicabile
3 MHz-300 GHz	0,5	non applicabile	1	0,7

4.33 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO, SPECCHIA

Sopprimere il comma 3.

4.34 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

4.35 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.36 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.37 MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.38

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.63

VELTRI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.39

COLLA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'emanazione dei decreti di cui al comma 2 i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ove definiti, sostituiscono quelli eventualmente difformi previsti dalle leggi regionali.».

4.66

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».

4.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SERENA

Sopprimere l'articolo.

5.2

SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni)

1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono es-

sere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1.000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

- e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
- f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
- g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
- h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti i locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: "uso industriale".

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPEL, della ASL e del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate».

5.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni)

1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonchè le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonchè la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei

radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1.000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;
- e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
- f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
- g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
- h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti i locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: "uso industriale".

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate».

5.4

SERENA

Sopprimere i commi 1 e 2.

5.5

SPECCHIA, BONATESTA, MAGGI, COZZOLINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

5.6

SERENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «regolamento» fino a: «attività culturali» con le seguenti: «provvedimento del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo linee quadro dettate con apposito regola-

mento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 9.

5.7 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «su proposta».

5.15 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di concerto con», con la seguente: «sentiti».

5.16 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e attività culturali», con le seguenti: «previo parere del Comitato di cui all'articolo 6».

5.16 (Nuovo testo) MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «della sanità».

5.8 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «della sanità».

5.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «, del commercio e dell'artigianato» sostituire le parole: «e per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «per i beni e le attività culturali ed eventualmente della difesa e dell'interno»,».

5.10

CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «e per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

5.22

COLLA

Al comma 1, dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti commissioni parlamentari».

5.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «di elettrodotti», con le seguenti: «degli elettrodotti».

5.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con tensione», fino a: «150KV».

5.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.11

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.20

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori di attenzione, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti».

5.23 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti».

5.23 (Nuovo testo) BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree sottoposte a vincolo regionale o statale o interessate a vincolo imposto dagli strumenti urbanistici, non sono ammessi elettrodotti aerei con tensione superiore a 100 kV. Nel caso non possa essere soddisfatta la condizione di cui al precedente periodo, devono comunque essere previste, in fase di progettazione di elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi e di telefonia cellulare, particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici. Nelle zone archeologiche la posa dei cavi avviene sotto la direzione delle competenti soprintendenze».

5.12 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui al comma precedente sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 2-bis, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti».

5.21

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei cittadini» aggiungere le seguenti: «e per la tutela dell'avifauna».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui al comma precedente sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 2-bis, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti».

Alla rubrica, alla parola: «Procedimento», premettere le seguenti: «Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

5.21 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

5.13

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere il comma 3.

5.14

SERENA

COMMISSIONE SPECIALE**in materia di infanzia**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MAZZUCA POGGIOLINI*La seduta inizia alle ore 20,45.**IN SEDE REFERENTE*

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio 2000.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9. La Commissione concorda di dare per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra una nuova formulazione dell'articolo 9 (emendamento 9.21) che si pone quale tentativo di mediazione tra gli emendamenti presentati. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 9 della legge n. 184 attribuendo a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessità, la facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di cui vengano comunque a conoscenza. Al comma 3 si stabilisce che sia il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, a riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazione di abbandono. Il comma 4 prevede che lo stesso giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni a tal fine negli istituti. Il comma 5 prevede che chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore deve, trascorso il periodo di sei mesi, darne segnalazione al giudice tutelare. Il comma 7, infine, stabilisce che il giudice tutelare ricevuta la segnalazione dai soggetti di cui ai commi precedenti, dispone immediatamente tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza, i necessari accertamenti per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Qualora l'esito di tali accertamenti sia positivo, il giudice tutelare riferisce immediatamente al Tribunale per i minorenni.

Accogliendo una richiesta della senatrice SCOPELLITI, il relatore Callegaro precisa che la nuova formulazione accoglie sostanzialmente i contenuti degli emendamenti 9.2, 9.9, 9.10, 9.17 e 9.20. Mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda i contenuti dell'emendamento 9.19, invita invece al ritiro dell'emendamento 9.1 e si dichiara contrario agli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 e 9.18.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 9.4. La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritira gli emendamenti 9.6 e 9.7. Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 9.8.

Sul nuovo testo presentato dal relatore si apre quindi una discussione in cui interviene il senatore FASSONE, il quale si dichiara favorevole a ripristinare il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 184 che stabilisce che pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessità, debbano riferire al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza, in ragione del proprio ufficio. Togliere quest'ultimo inciso potrebbe a suo avviso creare un'indesiderata fioritura di denunce, la gran parte delle quali potrebbe essere priva di riscontri oggettivi. Si dichiara altresì contrario alla sostituzione delle funzioni del Tribunale per i minorenni con quelle del giudice tutelare.

La senatrice SCOPELLITI, pur dando atto del grande impegno profuso dal collega Callegaro nella riscrittura dei vari articoli, riterrebbe più proficuo ai fini della discussione discutere singolarmente gli emendamenti. A quest'ultima osservazione replica la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, la quale ricorda che l'esame ha risentito della mancanza di una costruttiva attività in sede di Comitato ristretto e che proprio per supplire a tale carenza il relatore, su mandato della Commissione, si è fatto carico di redigere una nuova formulazione degli articoli che tenga conto di tutti gli emendamenti presentati, formulazione peraltro che rimane aperta ai contributi di tutte le parti politiche.

Il senatore PINGGERA si dichiara d'accordo con le critiche espresse dal senatore Fassone relativamente all'inutile moltiplicarsi di segnalazioni che il comma primo, così come proposto dal relatore, potrebbe comportare. Si dichiara invece favorevole alla previsione che il giudice tutelare svolga una serie di funzioni che la legge 184 attribuiva al Tribunale dei minorenni. Sulle stesse posizioni si esprime la senatrice BRUNO GARNERI, così come il senatore RESCAGLIO. Il senatore CAMERINI si dichiara contrario al comma 7 così come formulato, ritenendo necessario che il riferimento alla segnalazione della situazione di abbandono del minore sia effettuato nei soli confronti dei soggetti di cui al comma 1. La senatrice SCOPELLITI ritiene che debba essere modificata la previsione di cui al comma 5, in base alla quale chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve darne segnalazione al giudice tutelare, reputando opportuno stabilire un periodo superiore che potrebbe essere di nove mesi. Manifesta comunque perplessità di ordine generale sull'intera nuova formulazione dell'articolo 9, ricordando che dalle audizioni svolte non era emersa alcuna esigenza di alleggerire il carico di lavoro del Tribunale dei minorenni che a suo avviso offre migliori garanzie. Chiede in ogni caso la votazione del testo per parti separate.

Il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara favorevole ad accogliere le osservazioni relative al ripristino dell'inciso «in ragione del proprio ufficio» relativamente ai soggetti tenuti a riferire al giudice tutelare sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza. È altresì favorevole a recepire l'osservazione relativa al comma 7, per quanto riguarda il riferimento alla segnalazione dei soli soggetti di cui al comma 1, e accoglie anche la proposta che i contenuti del comma 7 siano collocati in coda al comma 1 dell'articolo. Propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 9, nel senso testé indicato (emendamento 9.21 nuovo testo). Il senatore FASSONE insiste sulla propria contrarietà alla previsione che il giudice tutelare subentri in alcune delle funzioni precedentemente attribuite dalla legge n. 184 al Tribunale per i minorenni.

All'esito di votazione per parti separate, risulta approvato l'emendamento 9.21 (nuovo testo) proposto dal senatore Callegaro. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 e 9.18. L'emendamento 9.19 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 9.20 risulta assorbito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 1697-BIS, 852, 1895 E 3228**

Art. 9.

Abrogare il comma 1.

9.1

RUSSO, CAMERINI, SALVATO

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «tribunale per i minorenni» con le seguenti: «giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova».

9.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «... in ragione del proprio ufficio».

9.3

TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «autorità pubblica situazioni» aggiungere le seguenti: «a rischio del minore e».

9.4

BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui vengano comunque a conoscenza» si aggiungano le seguenti: «in ragione del proprio ufficio».

9.5

PELLICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi previsti dall'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e successive modificazioni ed in quelli di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, la relativa segnalazione al Tribunale per i minorenni deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo la formazione dell'atto».

9.6

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare» e sostituirle con le seguenti: «Le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati».

9.7

OCCHIPINTI

Al comma 3, le parole: «giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale per minorenni».

9.8

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «tra i ricoverati» con le seguenti: «minori collocati presso gli istituti di assistenza o presso le comunità di tipo familiare».

9.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «minori ricoverati» con le seguenti: «minori collocati presso di loro».

9.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, sostituire le parole: «giudice tutelare» con le seguenti: «Tribunale per i minorenni».

9.11

SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 4.

9.12 RUSSO, CAMERINI, DANIELE GALDI, BERNASCONI

Al comma 4, dopo le parole: «il comma 3» aggiungere le seguenti: «trasmettendone copia al competente Tribunale per minorenni. Il giudice tutelare può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il Tribunale per i minorenni, nel caso di mancato invio della relazione semestrale, dispone direttamente ispezioni».

9.13 MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «ne invia copia al Tribunale per i minorenni competente, che dispone direttamente le ispezioni nel caso di inadempienza da parte del giudice».

9.14 OCCHIPINTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o dispone».

9.15 CORTELLONI

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le ispezioni non sono preannunciate».

9.16 CORTELLONI

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, al capoverso 5, sopprimere le parole: «che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa».

9.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 9, ivi richiamato, al capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'omissione della segnalazione determina l'inidoneità ad adottare e ad ottenere affidamenti familiari».

9.18 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

«06. Delle disposizioni contenute nei commi precedenti è data adeguata informazione a cura degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, anche attraverso le strutture pubbliche e private della scuola materna, della scuola elementare e di quella media inferiore».

9.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 9 ivi richiamato, dopo il capoverso 0, aggiungere il seguente:

«00. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione di cui ai commi precedenti, dispone immediatamente tramite gli enti locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore».

9.20

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

7. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione di cui ai commi precedenti, dispone immediatamente tramite gli enti locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore».

9.21

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, dispone immediatamente tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce

al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

9.21 (nuovo testo)

CALLEGARO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalla ore 14 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

69ª Seduta

Presidenza del Presidente7

PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Rende noto che è pervenuta alla Commissione una missiva del dottor Gabriele Chelazzi, attualmente sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, il quale, con riferimento alle indagini sul ritrovamento del borsello di Lauro Azzolini in Firenze, avanza la richiesta di essere audito, avendo quelle vicende interessato anche la sua attività di sostituto procuratore della Repubblica svolta in quella città a partire dal febbraio 1978. Il Presidente rileva che la decisione di audire il dottor Chelazzi potrà essere assunta dall'Ufficio di Presidenza allargato, che sarà prossimamente convocato.

Rivolge quindi un saluto di benvenuto all'onorevole Attili, entrato a far parte della Commissione.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL COLONNELLO UMBERTO BONAVENTURA

(Viene introdotto il colonnello Umberto Bonaventura).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del colonnello Umberto Bonaventura nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione sull'oggetto e sulle finalità dell'audizione, dà la parola al colonnello Bonaventura, il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA e DE LUCA Athos, nonché dai deputati FRAGALÀ e BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il colonnello Bonaventura e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta sospesa alle ore 22,25, riprende alle ore 22,30.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO E SULLO STATO DELLE INDAGINI SULL'OMICIDIO DEL PROFESSOR D'ANTONA.

(Viene introdotto il dottor Otello Lupacchini).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Otello Lupacchini nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro e sullo stato delle indagini sull'omicidio del professor D'Antona.

Il PRESIDENTE, ricordando i motivi che hanno suggerito la presente audizione, sottolinea che non saranno ammesse domande concernenti in modo specifico il merito delle indagini. Scopo dell'audizione è infatti quello di acquisire elementi di chiarezza sulla vicenda della fuga di notizie, definita «istituzionale», e che ha sollevato le note polemiche di questi giorni.

Dà quindi la parola al giudice Lupacchini, il quale, dopo una breve esposizione di carattere generale, risponde ai quesiti posti dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA e DE LUCA Athos, nonché dai deputati FRAGALÀ, SARACENI e BIELLI.

Il presidente PELLEGRINO, anche a nome della Commissione, ringrazia il giudice Lupacchini per la sua disponibilità e lo congeda, dichiarando conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 00,15 di mercoledì 24 maggio 2000.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 22 maggio ultimo scorso il predetto provvedimento alla Commissione per il prescritto parere.

La Commissione prende atto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I ed al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

Audizione del Presidente di Sviluppo Italia, Ing. Umberto Di Capua, e degli amministratori delegati, Dott. Carlo Borgomeo e Dott. Dario Cossutta, in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione sullo stato di attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»

L'ingegnere Umberto DI CAPUA, il dottor Carlo BORGOMEO e il dottor Dario COSSUTTA svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Raffaele MAROTTA (FI), i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), Luciano MAGNALBÒ (AN) e Romualdo COVIELLO (PPI) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replicano infine l'ingegnere Umberto DI CAPUA, il dottor Carlo BORGOMEO e il dottor Dario COSSUTTA.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando l'Ing. Di Capua, il dottor Carlo Borgomeo e il dottor Dario Cossutta per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,05.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente CIRAMI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi il 10 maggio 2000, ha approvato il seguente calendario dei lavori: martedì 23 maggio 2000, alle ore 12: seguito dell'audizione del dottor Giorgio Cigliana; martedì 6 giugno 2000, alle ore 12, audizione del dottor Calogero Mannino.

Informa quindi di aver predisposto un disegno di legge di proroga dei lavori della Commissione fino alla fine della XIII legislatura: nella relazione che lo accompagna si dà conto dell'intensa attività svolta, ma si evidenzia anche l'assoluta necessità di procedere a nuovi accertamenti e ad ulteriori audizioni, al fine di assicurare una panoramica quanto più possibile ampia e completa delle posizioni in gioco, prevenendo il rischio di prospettazioni parziali e fuorvianti. In particolare, l'ulteriore proroga potrà consentire alla Commissione lo svolgimento degli atti di indagine funzionali alla elaborazione degli orientamenti conclusivi e dei giudizi, cui la Commissione intende pervenire in modo del tutto autonomo. Tale iniziativa sta incontrando il favore di pressoché tutti i Gruppi parlamentari, i cui rappresentanti in Commissione stanno sottoscrivendo il disegno di legge, in modo da consentire un celere *iter* parlamentare.

Rinnova quindi l'invito ad assicurare una maggiore partecipazione ai lavori della Commissione e auspica che i gruppi di lavoro facciano pervenire quanto prima le risultanze dell'attività conoscitiva loro affidata.

Il PRESIDENTE informa, infine, di aver incontrato i collaboratori della Commissione, allo scopo di fare il punto sullo stato degli incarichi loro affidati: in molti casi è emersa la necessità di integrare la documen-

tazione di riferimento, rivolgendo specifiche richieste ai soggetti interessati, mentre, nel caso della consulenza affidata ai commercialisti Dè Giovanni, Marcucci e Picone, si rende indispensabile un intervento presso il Ministero delle politiche agricole e forestali perché sia assicurata una maggiore collaborazione ai fini del reperimento del materiale documentario, necessario per l'espletamento dell'incarico di consulenza.

Seguito dell'audizione del dottor Giorgio Cigliana

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Cigliana per la disponibilità data ad un ulteriore seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 23 marzo e proseguita nella seduta del 30 marzo 2000, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora da parte del dottor Cigliana o di colleghi lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda che l'audizione si svolge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento interno, in forma libera e che il dottor Cigliana ha comunicato che non intende avvalersi della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Il dottor CIGLIANA svolge un intervento in cui chiarisce alcune questioni emerse nel corso delle precedenti audizioni.

Prendono quindi ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, i deputati ALOI, Gaetano VENETO e MANCUSO nonché il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor CIGLIANA.

Dopo un breve intervento del senatore MAGNALBÒ, il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cigliana per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 6 giugno 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione del dottore Calogero Manino.

La seduta termina alle ore 13,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

187^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(4602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 14,55.

(4233) PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4490) Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco

(Parere alla 2ª Commissione sul testo della stessa proposta. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria.

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non estativo con osservazioni, sui disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178 e 4497. Parere contrario sul disegno di legge n. 4086)

Il relatore BESOSTRI, illustrati i disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178 e 4497, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di inserire una norma transitoria che, per il computo del periodo minimo di iscrizione all'albo degli avvocati necessario per poter richiedere il passaggio negli organici della magistratura, tenga conto dell'intervenuta abolizione dell'albo dei procuratori legali, così da evitare ingiustificate disparità di trattamento. Sul disegno di legge n. 4086 propone invece la formulazione di un parere contrario per il carattere meramente provvedimentale delle disposizioni in esso contenute che sono, a suo avviso, prive dei requisiti di generalità e astrattezza.

La Sottocommissione conviene.

(1286-B) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrate le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo osservando, all'articolo 4, la difficoltà di definire, attraverso lo strumento

di una semplice legge ordinaria, i presupposti per l'adozione dei decreti-legge oltre quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Osserva quindi la contraddittorietà della limitazione introdotta dalla Camera dei deputati alla previsione, contenuta nel comma 4 dell'articolo 6, secondo la quale al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere favorevole integrata dalle osservazioni formulate dal relatore.

(1910) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo mostrandosi peraltro perplesso sulla formulazione dell'articolo 2, che a suo avviso, potrebbe ledere i diritti dei coeredi.

Il presidente ANDREOLLI osserva che il provvedimento in esame propone sostanzialmente l'estensione, a livello nazionale, della disciplina vigente in Alto-Adige sui cosiddetti masi chiusi.

Alle perplessità del relatore il senatore BESOSTRI replica che si tratta di una disciplina che attua i precetti contenuti nell'articolo 44 della Costituzione, che non incide in alcun modo sui diritti ereditari.

Concorda con questa osservazione il senatore PASTORE, il quale rileva tuttavia l'opportunità di fare un espresso rinvio alla normativa regionale sull'estensione della minima unità culturale. Rileva quindi la opportunità di prevedere forme di indennizzo per l'attività di autenticazione e registrazione compiuta dai segretari comunali prevista dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Su quest'ultimo aspetto si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BESOSTRI, LUBRANO DI RICCO e il presidente ANDREOLLI.

Il relatore LUBRANO DI RICCO propone quindi che si suggerisca alla Commissione di merito di rendere facoltativa la gratuità delle prestazioni del segretario comunale previste dall'articolo 2.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere non ostativo integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4477) COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che propone la formulazione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo rilevando peraltro la possibile interferenza con le competenze delle regioni, in materia di agricoltura e di utilizzazione delle risorse idriche, della previsione di una definita ripartizione tra le regioni interessate e lo Stato delle quote di partecipazione alla istituenda società. Al riguardo crede che la materia non dovrebbe essere oggetto di un intervento del legislatore nazionale, potendo essere più utilmente rimessa a una convenzione tra le regioni interessate.

Il senatore PELLEGRINO osserva che l'oggetto proprio del provvedimento in titolo non è l'attività dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ma la sua organizzazione e configurazione giuridica, materia quest'ultima che, incidendo sul diritto societario, non può che essere disciplinata dal legislatore nazionale.

Dopo un breve dibattito, in cui prendono la parola il presidente ANDREOLLI ed il senatore BESOSTRI, il relatore PASTORE propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme sulla previdenza forense

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice PASQUALI illustra il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE, ricordato il regime giuridico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, rileva che le previsioni contenute nel testo unificato contrastano con i principi di autonomia che ispirano la normativa che, dal 1992, disciplina questo istituto.

Su proposta del presidente ANDREOLLI il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4068) SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PASTORE, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo propone la formulazione di un parere non ostativo, osservando che la soppressione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 1 rende incomprensibile la disposizione cui si riferisce (il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997). Quanto alla lettera *e*) del medesimo articolo, osserva che la mera abrogazione del comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997 priva la disciplina di un principio essenziale: quello che impone la gratuità dell'attività di mediazione. Venendo quindi a considerare gli emendamenti, rileva che la formulazione dell'emendamento 1.2 non chiarisce se possano essere ricomprese nell'ambito della disciplina in esame le cosiddette attività propedeutiche; sull'emendamento 1.4 propone invece la formulazione di un parere contrario, trattandosi di una previsione che contrasta con la normativa comunitaria istituendo una riserva di funzioni e compiti in favore di soggetti insediati su un dato territorio. Propone altresì la formulazione di un parere contrario sull'emendamento 1.5 che istituisce un anomalo monopolio di un'attività

non regolamentata dalla legge. Quanto all'emendamento 1.6, osserva l'improprietà della previsione che destina ai soli soggetti di cui al comma 2 le provvidenze previste dalla disposizione in esame. Propone invece la formulazione di un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1515) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere contrario trattandosi di una disciplina che, da un lato, risulta sostanzialmente superata da recenti interventi legislativi e, dall'altro, affida alle regioni funzioni legislative al di fuori delle materie individuate nell'articolo 117 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione.

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti.

(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PINGGERA, dato conto del contenuto dei provvedimenti in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo, raccomandando alla Commissione di merito il rispetto delle competenze primarie delle regioni e delle provincie autonome in materia ambientale.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2000

261^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(4602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge n. 70 recante disposizioni per il contenimento delle spinte inflazionistiche; per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO rileva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni sullo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale. Nel rinviare alla nota del Servizio del bilancio in merito ai rilievi sulla quantificazione degli oneri, segnala che occorre acquisire la valutazione del Tesoro sull'eventualità di configurare anche per l'articolo 2 un limite massimo di spesa. Fa presente inoltre che al comma 3

dell'articolo 1 è prevista la possibilità di attuare i provvedimenti previsti anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore in ordine all'articolo 2, dichiara che la deroga alle norme di contabilità risulta motivata dall'evento richiamato dal provvedimento, che richiede particolari e rapide procedure di spesa.

Il senatore MORO, nel rilevare l'opportunità di approfondire alcuni aspetti evidenziati nella Nota di lettura del Servizio del bilancio in merito alla quantificazione degli oneri, si dichiara contrario a prevedere una esplicita deroga alle norme di contabilità.

Il relatore CADDEO, dopo aver osservato che la riformulazione dell'articolo 2 quale tetto di spesa consentirebbe di assorbire i rilievi relativi alla quantificazione degli oneri, sottolinea altresì che non appare auspicabile che l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale comporti automaticamente una deroga alle norme di contabilità; propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 2 sia riformulato quale limite massimo di spesa.

La Sottocommissione, con il voto contrario del senatore Moro, accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamento. Esame sul testo, esame e rinvio sull'emendamento. Parere favorevole sul testo; richiesta di relazione tecnica sull'emendamento)

Il relatore MUNDI fa presente che si tratta del provvedimento in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare. Per quanto riguarda l'emendamento pervenuto (13.1), occorre acquisire dal Tesoro indicazioni sulla quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver concordato con il relatore in ordine al testo del provvedimento in esame, dichiara di non disporre di una idonea quantificazione in ordine all'emendamento 13.1, e suggerisce a tal fine di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e delibera di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 13.1.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667)

(Osservazioni alla 7^a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto recante Regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, in attuazione dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Per quanto di competenza, si segnala l'esigenza di un approfondimento da parte del Tesoro del rapporto fra le dotazioni organiche proposte nelle tabelle A e B allegate (articolo 18) e la concreta organizzazione ministeriale vigente: nel rinviare sul punto alla nota del Servizio del bilancio, si ricorda tuttavia che per il riordino dell'area in questione il decreto legislativo n. 300 prevede che sia garantita l'invarianza della spesa rispetto alle dotazioni organiche di personale previste dal DPCM 30 luglio 1996; al riguardo, un'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio il 7 luglio 1999 auspicava fosse chiarito se il richiamo di un atto normativo del 1996 escludesse l'applicazione delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte con le manovre finanziarie per il 1997 e il 1998. Si segnala inoltre la necessità di chiarire all'articolo 7 se gli estranei all'amministrazione assunti a tempo indeterminato (nel numero massimo di 20) e gli esperti e consulenti (nel numero massimo di 20) rientrino del limite massimo di 238 unità previsto per il personale degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e se siano stati considerati gli oneri connessi con l'assegnazione eventuale di tale personale in posizione di fuori ruolo; occorre poi acquisire elementi per la quantificazione delle voci di trattamento economico di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8, la cui misura è rinviata ad una determinazione ministeriale. Si chiede infine conferma al Tesoro se nell'ambito dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 15, comma 2 sia adeguatamente esplicitato che le risorse finanziarie e di personale delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi sopperiscano ai costi dei nuovi organi periferici istituiti.

Il sottosegretario MORGANDO osserva, in relazione all'articolo 18, che il riferimento alle consistenze organiche del 1996 deriva da una previsione legislativa stabilita, in via esclusiva per il Ministero della pubblica istruzione, dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e si accompagna alla conclusione del processo di riorganizzazione di tale Ministero entro l'esercizio 2000. Nella relazione tecnica si dimostra che gli oneri introdotti dallo schema di regolamento risultano inferiori a quelli connessi con le dotazioni organiche del 1996, producendosi un risparmio che viene utilizzato per il finanziamento della formazione professionale; lo scostamento fra l'attuale previsione e la dotazione organica di fatto rientra comunque

nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo di riorganizzazione dei ministeri. Dopo aver precisato, in relazione all'articolo 7, che le ulteriori unità ivi richiamate risultano aggiuntive rispetto a quelle specificamente destinate agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fa presente che l'articolo 18, al comma 2, prevede il richiamo sia degli oneri connessi con tali unità sia di quelli relativi ai commi 6 e 7 dell'articolo 8, la cui quantificazione è comunque specificamente indicata nell'ambito della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli articoli 14 e 15, infine, conferma che le risorse finanziarie e di personale delle sovrintendenze scolastiche risultano adeguate per la copertura dei nuovi organi periferici.

Il relatore FERRANTE propone di esprimersi in senso favorevole e di osservare che – pur risultando che per il riordino del Ministero della pubblica istruzione, il decreto legislativo n. 300 prevede che sia garantita l'invarianza della spesa rispetto alle dotazioni organiche di personale previste dal DPCM 30 luglio 1996 – le dotazioni organiche proposte nelle tabelle A e B allegate non sembrano tenere conto delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte con le manovre finanziarie per il 1997 e il 1998, come anche segnalato nel parere reso dalla Commissione bilancio il 7 luglio 1999 sullo schema di decreto. Propone altresì che la Commissione si esprima in senso favorevole, nel presupposto che gli oneri connessi con l'assunzione degli estranei all'amministrazione, assunti a tempo indeterminato, degli esperti e consulenti e delle altre figure di cui all'articolo 7 siano inclusi nell'ambito del limite finanziario previsto dall'articolo 18, comma 2, che la determinazione ministeriale di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, tenga conto delle risorse indicate nella relazione tecnica e che le risorse finanziarie e di personale delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi sopperiscano ai costi dei nuovi organi periferici istituiti.

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Parere alla 8ª Commissione su subemendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che è pervenuto un subemendamento governativo 1.1/1 all'emendamento del relatore che riserva al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII un contributo integrativo annuo sull'eventuale quota di incremento annuale dei contributi agli enti locali; con il subemendamento la decorrenza viene spostata dal 2000 al 2001. Per quanto di competenza non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4204) BETTAMIO ed altri. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti presentati originariamente al testo, trasmessi il 25 febbraio scorso. Per quanto di competenza, si segnalano gli emendamenti 1.1 e 1.2, che comportano oneri non quantificati e gli emendamenti 3.0.1 e 5.0.1 dai quali derivano oneri non quantificati e non coperti. Si rileva poi che l'emendamento 1.3 fa riferimento ad una tipologia di interventi non compatibile con la fissazione di un tetto di spesa e che per gli emendamenti 5.1 (che nella parte di copertura relativa al fondo speciale non appare correttamente formulato) e 5.2, volti a riformulare la copertura, occorre acquisire dal Tesoro indicazioni sulla capienza del Fondo di solidarietà.

Il sottosegretario MORGANDO dopo aver concordato con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 – in relazione al quale precisa che le risorse di cui alla legge n. 307 del 1999 sono comunque già finalizzate ad altri scopi – 3.0.1 e 5.0.1, dichiara che non sussistono disponibilità nell'ambito del Fondo di solidarietà.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4.1, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.1, 5.1, 5.2, 5.0.1.

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su proposta del rappresentante del Tesoro, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).

- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonauscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonauscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
 - TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 8,30 e 15

ALLE ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 4 maggio, dal ministro della Giustizia sui recenti episodi verificatisi in Sardegna e che hanno interessato appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria.

ALLE ORE 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. - Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti.
- PELLICINI ed altri.- Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Athos DE LUCA ed altri. - Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- Deputati BERRUTI ed altri. - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie (4489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- e della petizione n. 643 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinente.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (1280-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) (3435-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997 (4514).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna «Italia in Giappone 2001» (4528).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (4502).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 (4572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).

- Schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo» (n. 666).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).

- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VII. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- CAPONI. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (3361).
- GAMBINI. – Disciplina del *franchising* (3666).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni della legge n. 192 del 1998, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).

- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324 e 652, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente

- In ordine a un documento di considerazioni sulle regioni ad autonomia ordinaria nella prospettiva della VII legislatura regionale (Seguito esame documento).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 20

Audizione del prefetto Ansoino Andreassi, direttore centrale della Polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza, sullo stato dell'inchiesta sull'omicidio del professor D'Antona.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 24 maggio 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- Audizione del Dottor Giuseppe Messa, Direttore del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sull'attività di contrasto *on line* rispetto ai siti *internet* con contenuti pedofili e del Dottor Carmine Corvo, Vicequestore - Direzione centrale polizia criminale –, sull'azione svolta dal Ministero dell'interno sul problema dei bambini scomparsi.
-